



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 679

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 04 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI CARZANO - Variante 2018 al piano regolatore generale con adeguamento ai contenuti del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **17 Maggio 2019** ad ore **11:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

ASSESSORE

MARIO TONINA

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE


Si attesta che la presente copia
conforme all'originale è composta
da n. 9 fogli.

Trento, li 21 MAG. 2019



SOSTITUTO DIRETTORE
- Alicia Tavernar -

Alicia Tavernar



Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 15 di data 31 luglio 2018, pervenuta in data 9 agosto 2018, protocollo provinciale n. 463248, il Comune di Carzano ha provveduto alla adozione della variante 2018 al piano regolatore generale, finalizzata all'adeguamento delle norme di attuazione del PRG alle definizioni e ai metodi di misurazione contenuti nell'articolo 3 del nuovo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3 del medesimo regolamento in materia di conversione degli indici urbanistici, nonché ad aggiornare la cartografia di piano in adeguamento alle disposizioni relative all'informatizzazione e omogeneità della pianificazione nell'ambito del Sistema informativo ambientale e territoriale. La variante propone, inoltre, modifiche puntuali al sistema insediativo mediante la trasformazione in aree inedificabili di alcune aree destinate all'insediamento secondo quanto stabilito dall'articolo 45, comma 4 della legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15, l'individuazione di nuove aree residenziali a soddisfacimento di alcune richieste di censiti legate alla prima abitazione e un aggiornamento dell'intero apparato normativo in adeguamento alla disciplina urbanistica provinciale vigente.

Ai sensi delle nuove disposizioni dell'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante si è dato atto dell'assenza di mutamento di destinazione urbanistica dei beni gravati dal diritto di uso civico;

Relativamente alla valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, si fa presente che nella deliberazione di adozione preliminare della variante si dà atto che all'interno della relazione tecnica si attesta che la variante risulta in sintonia con le innovazioni promosse dalla nuova legge urbanistica provinciale e che la stessa, non producendo effetti significativi sull'ambiente in considerazione della limitata incidenza delle modifiche sul territorio, non è da sottoporre al processo di valutazione strategica.

La presente variante è stata adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della l.p. n. 15/2015 secondo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge urbanistica.

Ai fini della verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con il PTC della Comunità Valsugana e Tesino e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 17 ottobre 2018;

la Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal nuovo PUP sotto il profilo ambientale, insediativo e infrastrutturale, e con i Piani stralcio della Comunità Valsugana e Tesino, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. n. 15/2015, con il parere conclusivo n. 20 / 2018.

In tale parere la Conferenza, in considerazione delle problematiche emerse in sede di esame della variante al PRG e sulla base delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, riportate nel parere medesimo, ha subordinato l'adozione definitiva della medesima ad un approfondimento delle questioni poste dalle competenti strutture provinciali e alla modifica dei corrispondenti contenuti secondo le condizioni e le osservazioni esposte nel testo della valutazione stessa che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A); nello specifico, relativamente alla rappresentazione cartografica della variante il parere evidenzia la necessità di predisporre alcune modifiche e integrazioni dei contenuti grafici, con particolare riferimento alle





aree agricole di pregio, alle fasce di rispetto stradali che presentano un andamento difforme e al centro storico che non risulta informatizzato, alla indicazione dei beni sottoposti a vincoli diretti o indiretti derivanti dal D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Relativamente alla verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale, il parere richiama le valutazioni espresse dai diversi servizi provinciali interpellati per ambito di competenza, integrate con eventuali elementi di valutazione emersi nel corso della Conferenza di pianificazione, in tema di aree produttive, di beni architettonici ed archeologici, di viabilità, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di commercio. Sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, relativamente alla introduzione delle nuove previsioni di natura insediativa il Servizio urbanistica richiama il principio di limitazione del consumo del suolo sancito dall'articolo 18 della legge urbanistica del territorio, che in presenza di nuove aree insediative, richiede la dimostrazione del necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, l'assenza di soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio; anche relativamente alla riduzione di aree destinate all'insediamento si richiamano i contenuti dell'articolo 45, comma 4, della l.p.15/2015. Per quanto attiene alla conversione degli indici urbanistici così come specificati dal nuovo regolamento urbanistico si prende positivamente atto del ragionamento condotto per la loro conversione che si è basato sull'approfondimento degli interventi urbanistici ed edilizi rilevabili sul territorio. Infine quanto alle norme di attuazione del PRG si rileva che l'aggiornamento è avvenuto in coerenza ai contenuti della l.p. n. 15/2015 e del regolamento urbanistico-edilizio provinciale esprimono.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 10 agosto 2018 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute per integrazione della documentazione tecnica, è da ritenersi concluso.

Con nota Prot. n. 662332 di data 07 novembre 2018, il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 20/18 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di CARZANO la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione consiliare n. 02 di data 28 febbraio 2019, pervenuta in data 8 marzo 2019, ha provveduto alla definitiva adozione della variante al PRG in argomento ridefinendo i contenuti della medesima sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione e di quelle pervenute nella fase di deposito, nei termini chiariti nella medesima deliberazione di adozione definitiva; contestualmente, nel dare riscontro ai rilievi provinciali in sede di controdeduzioni, ha predisposto, nella relazione tecnica alla variante, al capitolo "Controdeduzioni al parere verbale", le argomentazioni a supporto dell'aggiornamento della variante, fornendo ulteriori elementi a sostegno delle nuove previsioni che ha ritenuto di confermare in sede di adozione definitiva della variante;

in tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate; infine, con nota pervenuta in data 08 marzo 2019, protocollo provinciale 156611, ha provveduto a trasmettere la documentazione di variante definitivamente adottata alla Provincia.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e agli ulteriori elementi forniti a supporto delle scelte effettuate e constatato che l'Amministrazione comunale di CARZANO ha modificato gli elaborati di variante per rispondere alle osservazioni contenute nel parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e per dare riscontro alle osservazioni pervenute nel periodo di deposito del piano e ritenute accoglibili, fornendo ulteriori elementi motivazionali, ha espresso con nota di data 19 aprile 2019, protocollo provinciale n.

261334, parere sostanzialmente positivo. Con detto parere, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha ripreso alcune osservazioni già espresse in sede di Conferenza di pianificazione relativamente alla documentazione cartografica redatta sulla base delle specificazioni tecniche per l'“Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio” e ha subordinato l'approvazione della variante ad una integrazione cartografica e normativa nei termini ripresi e chiariti nella summenzionata nota conclusiva, al fine di risolvere tutte le incongruenze esposte nel testo riportante la valutazione stessa e contestualmente ha sospeso i termini del procedimento di approvazione della medesima fino alla consegna degli elaborati modificati nel termine di 90 giorni dal ricevimento della nota provinciale.

A seguito della nota di osservazioni del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio trasmessa in data 19 aprile 2019, il Comune di CARZANO, ha fatto pervenire in data 08 maggio 2019, con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 292970, gli elaborati di variante modificati ed integrati sulla base di quanto richiesto dalla struttura provinciale competente in sede di valutazione della variante al PRG definitivamente adottata.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante 2018 al piano regolatore del Comune di CARZANO, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 02 di data 28 febbraio 2019, negli elaborati di piano che, modificati secondo quanto richiesto nel Parere n. 20 di data 17 ottobre 2018 e nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 19 aprile 2019, protocollo provinciale n. 261334, costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B).

Si precisa che il procedimento relativo all'approvazione della presente variante al PRG, iniziato il 09 marzo 2019, si conclude con l'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione entro il termine di 60 giorni, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e modifiche degli elaborati di variante da parte della Provincia.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 7.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 4.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1) di introdurre nella variante 2018 al PRG di CARZANO, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 02 di data 28 febbraio 2019, le modifiche contenute nel Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 20 di data 17 ottobre 2018 e nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 19 aprile 2019, protocollo n. 261334;
- 2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante 2018 al PRG di CARZANO, adottata definitivamente dal Comune con deliberazione consiliare n. 02 di data 28 febbraio



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

21 MAG. 2019

IL SOSTITUTO DIRETTORE

[Firma]

RIFERIMENTO : 2019-S013-00145



2018, negli elaborati che, così modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera B);

- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 20 di data 17 ottobre 2018 corrispondente all'allegato A);
- 4) di dare atto che l'approvazione della variante 2018 al PRG di CARZANO, costituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3 del medesimo regolamento in materia di conversione degli indici urbanistici;
- 5) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di CARZANO in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 12:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B ELABORATI DI VARIANTE

IL PRESIDENTE
F.to Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
F.to Enrico Menapace

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trento, li 21 MAG. 2019



IL SOSTITUTO DIRETTORE

• Alexia Tavernier •



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 20/18 DEL 17 Ottobre 2018

OGGETTO: COMUNE DI CARZANO: Variante 2018 al piano regolatore generale
Rif. delib. cons. n. 15 dd. 31 luglio 2018 – prima adozione (pratica 2531).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";

L'anno 2018, il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 10.15, presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 498282 di data 03 settembre 2018 e nota prot. n. 507424 di data 06 settembre 2018, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Si prende atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	qualifica/titolo	parere/delega
Sig. Cesare Castelpietra	Comune di Carzano	sindaco	
Ing. Luana Gallazzini	Comune di Carzano	ufficio tecnico comunale	
Arch. Roberto Vignola	Comune di Carzano	tecnico progettista	
	Servizio Foreste e Fauna		Verbale Conferenza PGUAP del 27.09.2018
	Servizio Geologico		Verbale Conferenza PGUAP del 27.09.2018
	Servizio Bacini Montani		Verbale Conferenza PGUAP del 27.09.2018
	Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE)– Ufficio Studi e Pianificazione		Verbale Conferenza PGUAP del 27.09.2018
	Servizio Agricoltura		

	Servizio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione		Parere prot. 597901 del 15/10/2018
Ing. Marianna Marconi	APPA – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente	funzionario delegato	Delega prot. 605319 del 16.10.2018 Parere prot. 605208 del 16.10.2018
	Servizio Opere Stradali e Ferroviarie		Parere prot. 526160 del 17.09.2018
	Servizio Gestione Strade		Parere prot. 526160 del 17.09.2018
	Soprintendenza per i Beni Culturali		Parere prot. 604607 del 16.10.2018
Arch. Nicla D'Aquilio	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	relatore	
Arch. Nicla D'Aquilio	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	presidente delegato	Delega prot. 343101815 del 16.10.2018

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza.

Premessa

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31 luglio 2018, pervenuta in data 9 agosto 2018, il Comune di Carzano ha adottato una variante al PRG comunale finalizzata inizialmente alla restituzione informatizzata del Piano regolatore generale del territorio comunale e, contestualmente, all'introduzione di alcune modifiche derivate, in gran parte, da specifiche richieste di stralcio relativo ad aree residenziali.

Il piano in oggetto è stato esaminato dalla Conferenza di pianificazione di data 17 ottobre 2018 che si è espressa secondo quanto riportato nel presente verbale.

Contenuti della variante

Come illustrato dall'Amministrazione comunale e dal progettista nell'ambito della Conferenza di pianificazione, la presente variante al PRG è stata avviata al fine dell'informatizzazione degli elaborati ed è stata altresì occasione di aggiornamento del Piano vigente in sintonia con l'apparato normativo provinciale. Inoltre, in seguito alla pubblicazione e agli incontri pubblici con i censiti, si è data risposta ad alcune esigenze puntuali manifeste che si sono tradotte nell'inserimento di alcune piccole variazioni in gran parte di tipo insediativo e più diffusamente in stralcio. Inoltre sono stati modificati e predisposti alcuni articoli delle Norme di attuazione finalizzate al citato aggiornamento.

In Relazione tecnico illustrativa del Piano che accompagna la Variante in oggetto viene reso esplicito che la medesima risulta in sintonia con le innovazioni promosse dalla nuova legge urbanistica provinciale (L.P. 15/2015).

Valutazione del piano

La variante al PRG risulta corredata da tutti i documenti inerenti i nuovi orientamenti di pianificazione territoriale e la relazione illustrativa supporta le scelte di ritocco al Piano operate.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Carzano, li

21 MAG. 2019

IL SOSTITUTO DIRETTORE

Alexia Tavernier

Num. prog. 8 di 16





Come descritto in relazione accompagnatoria, dal punto di vista insediativo non si rilevano trasformazioni di grande portata e pertanto le stesse risultano in gran parte condivisibili.

Cartografia della variante al PRG

Per quanto riguarda la documentazione cartografica, la variante al PRG adottata è stata redatta secondo le specifiche tecniche per l'“Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio” approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008.

Si riportano di seguito alcune note specifiche rilevate in fase istruttoria:

- per quanto riguarda la cartografia generale la base catastale differisce, anche se limitatamente, dai dati in archivio.

In generale si osserva che la ridefinizione delle aree esterne al centro abitato, come ad esempio le aree bosco, improduttive ed altre devono essere individuate, evidenziate e catalogate come varianti allo strumento urbanistico.

Le aree “agricole primarie” del precedente piano vigente, nei casi in cui non coincidano con le “agricole di pregio” del Piano urbanistico provinciale dovranno essere sostituite con “agricole pregiate di rilevanza locale”.

Risulta inoltre necessario che in legenda siano richiamati gli articoli di riferimento alle norme specifiche.

Il centro storico non risulta informatizzato.

Non appaiono chiare le scelte operate nella traduzione delle aree residenziali esistenti, in cui da aree di nuovo impianto si sono utilizzati tematismi di aree residenziali di tipo B3, B1 etc.

- riguardo al sistema insediativo non risulta rappresentata la viabilità comunale in corrispondenza delle pp. ff. 557 e 559/1.

Le fasce di rispetto stradali delle strade locali possono essere omesse nella cartografia riferendosi esclusivamente alla normativa; per quanto attiene la viabilità principale, si ritiene utile precisare che le fasce di rispetto grafiche vanno ricondotte a quanto riportato nella tabella, se non diversamente specificato, che ne definisce le dimensioni dentro e fuori le aree atte all'insediamento.

Una piccola parte di viabilità, locale corrispondente alla p.f. 571/3 nel PRG vigente, risulta in potenziamento.

Una porzione della viabilità relativa alla p.f. 408 è stata individuata come bosco.

La viabilità locale corrispondente alla p.f. 570 non è stata individuata.

All'interno del PL1, che risulta di nuova formazione, sono state individuate due aree residenziali di tipo saturo.

L'area per attrezzature e servizi esistente in corrispondenza della p.ed. 204 è stata indicata come verde attrezzato, in modo non omogeneo a quanto indicato a monte.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento - nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia. Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 27 settembre 2018 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in tale sede i Servizi provinciali competenti hanno espresso il loro parere:

“Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama quanto già formalizzato in precedenza precisando che:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della **Carta di sintesi geologica del PUP**, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta

provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;

- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;

- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli **ambiti fluviali di interesse ecologico**, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione;

- si propone che il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio provveda ad evidenziare graficamente (mediante un apposita simbologia) sulla cartografia di ogni piano regolatore generale una volta approvato e conseguentemente sulla cartografia dell'USP, le aree classificate come R3 che a seguito dell'esame dello studio di compatibilità, siano state valutate positivamente;

- si segnala inoltre all'Ufficio Pianificazione urbanistica e il paesaggio che l'elaborato di raffronto delle varianti per la verifica rispetto al PGUAP riporti la stessa numerazione presente sulla cartografia di piano dove sono evidenziate le previsioni adottate.

Si prende atto della nota n. 294833 del 04 giugno 2015 dell'Incarico Dirigenziale di programmazione di protezione civile -Ufficio Studi e Pianificazione con la quale è stata comunicata la modifica e la semplificazione dell'istruttoria condotta finora dall'Ufficio ai fini della presente Conferenza e la nuova modalità di partecipazione alla stessa.

La conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto al PGUAP, il cui VII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1828 del 27 ottobre 2014, esprimerà il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'amministrazione.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di **Carzano**:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
1	POSITIVO
2	POSITIVO
3	POSITIVO
4	POSITIVO
5	POSITIVO



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

21 MAG. 2019

Trento, li

IL SOSTITUTO DIRETTORE

[Handwritten signature]

Num. prog. 10 di 16



6	POSITIVO
7	POSITIVO
8	POSITIVO
9	POSITIVO
10	POSITIVO
11	POSITIVO
CC1	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP 18/76.
CC2	POSITIVO
CC3	POSITIVO

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni espresse dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale, integrate con eventuali contributi emersi nel corso della Conferenza di pianificazione di data 17 ottobre 2018.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Sotto il profilo delle scelte adottate si rileva una generale coerenza con gli obiettivi prefissati che non determinano rilevanti trasformazioni territoriali.

Viene evidenziato che con l'entrata in vigore della l.p. n. 15/2015, con particolare riferimento all'articolo 18, è stato introdotto il principio della limitazione del consumo di suolo, che stabilisce solo eccezionalmente l'individuazione da parte degli strumenti di pianificazione di nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi: *"solo se dimostrati, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, l'assenza di soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio"*.

L'Amministrazione comunale propone anche numerosi stralci di diverse superfici edificabili previste dal PRG vigente per rispondere a specifiche richieste di inedificabilità presentate dai censiti. A tal proposito si evidenzia che la modifica della destinazione urbanistica da area residenziale a area agricola o a verde privato non sia ammissibile nei casi in cui sul lotto interessato siano maturati indici edilizi o siano presenti manufatti non legati ad attività agricola in essere. Risulta inoltre necessario, in sintonia con quanto previsto dal comma 4 dell'art.45 della l.p. 15/2015, che il vincolo di inedificabilità decennale sia reso riconoscibile mediante apposito cartiglio di richiamo alle disposizioni.

La variante al PRG propone inoltre l'adeguamento alle disposizioni della nuova legge urbanistica ed al regolamento edilizio-urbanistico provinciale, conformando i parametri e gli indici edilizi-urbanistici. Il progettista ha spiegato nella relazione illustrativa il metodo adottato – basato sull'approfondimento degli interventi urbanistici ed edilizi rilevabili sul territorio comunale - per la revisione degli indici edificatori, adeguati al parametro della SUN e all'atezza per numero di piani, ora alla base delle previsioni in particolare residenziali del piano.

Opere stradali e ferroviarie

Il Servizio competente ha espresso il seguente parere:

Con riferimento alla richiesta n. prot. 507424, di data 06 settembre 2018 si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

In merito alle varianti che si collocano in fregio alla S P 65 ed alla S P 111 (varianti 2-3-6-7-10) si evidenzia la necessità che la posizione e le caratteristiche tecnico-geometriche degli eventuali nuovi accessi e la modifica di quelli esistenti vengano concordate preventivamente con il competente Servizio Gestione Strade, al fine di minimizzarne l'impatto sulla viabilità di competenza provinciale. In particolare relativamente alla variante 7 il Servizio Gestione Strade darà delle indicazioni precise in merito agli accorgimenti da adottare considerata la posizione nei pressi di un ponte di competenza provinciale.

In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopracitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti."

Aree sottoposte a vincolo culturale

Si riporta di seguito il parere espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali pervenuto in data 16 ottobre 2018:

"Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

Nelle Norme di Attuazione, l'art. 21 - Manufatti e siti di rilevanza culturale cita le fattispecie dei vincoli derivanti dal D Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, riportando peraltro informazioni non complete.

Per aiutare ad individuare correttamente le fattispecie dei beni vincolati ai sensi del citato decreto, si ricorda che - oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano che tavolarmente iscritti sul foglio C relativo alle particelle edificiali e fondiari vincolate - vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intervallazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risale a più di settant'anni di proprietà di Enti, o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro. A questa fattispecie - da sottoporre pertanto alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice - appartiene ad esempio il cimitero con cappella cimiteriale, insistente sulla p.f. 444/1 C.C. Carzano, individuato erroneamente in cartografia e nelle Norme di Attuazione come bene sottoposto a vincolo indiretto; fintantoché non verrà esperita detta verifica, il bene si intende vincolato e qualsiasi intervento su di esso deve ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. A questa categoria appartengono tutti quegli elementi sparsi sul territorio che possiedono le caratteristiche richiamate, a prescindere dal fatto di essere evidenziate o meno nelle tavole della cartografia di piano. L'art. 50 del Codice, in particolare, stabilisce che è necessaria la specifica autorizzazione del Soprintendente nel caso di spostamento del bene dalla sua collocazione originaria, ma non già quando su di esso si operi un intervento di restauro, quanto testé detto è però in contrasto con quanto affermato nelle norme del P.R.G. al citato art. 21 - Manufatti e siti di rilevanza culturale, laddove stabilisce che "(...) ogni intervento è soggetto ad autorizzazione del Soprintendente." e all'art. 43 - Manufatti accessori laddove al punto 2. riporta che "Tutti questi manufatti (...) dovranno essere prioritariamente conservati nella loro posizione e forma attuale pur con la possibilità di modifiche per esigenze inderogabili legate alla viabilità che non ammettano soluzioni alternative." Sempre all'art. 11 del Codice dovrebbero fare riferimento anche gli artt. 17 - Ambientazione degli interventi edilizi nel centro storico punto 7. Elementi di pregio esterni e interni e 19 - Elementi di arredo urbano punto 4. Fontane e lavatoi delle norme di piano. Sarebbe bene fosse fatta chiarezza in questa frammentazione di norme che di fatto trattano degli stessi beni, creando un unico articolo specifico nelle Norme di attuazione del PRG che riassume in sé tutte le fattispecie di manufatti vincolati dal D Lgs. 42/2004.

L'art. 21 delle Norme di Attuazione del Prg cita il Servizio Beni culturali anziché la Soprintendenza per i beni culturali.

Anche in cartografia è riportato erroneamente il vincolo relativo al cimitero utilizzando il codice shape che individua i vincoli indiretti (Z302_P), su tale manufatto è stata invece riconosciuta la presenza di interesse



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

21 MAG. 2019

Trento, li -

IL SOSTITUTO DIRETTORE

[Handwritten signature]



con provvedimento implicito di data 08 marzo 2000 dall'allora competente Commissione Beni Culturali, va esperita la verifica dell'interesse culturale e - per identificare tale condizione di vincolo sugli elaborati di piano - l'area deve essere perimetrata con il codice shape Z327_P, cioè come "elemento storico culturale non vincolato".

Il municipio, identificato dalla p.ed 4 C C Carzano e di cui è stata accertata l'assenza di interesse con Determinazione del Dirigente n. 497 dd. 09 giugno 2010, presenta altresì alcuni elementi riconosciuti esplicitamente come art. 11 del D Lgs. 42/2004 dalla medesima determinazione; si tratta nel dettaglio del portale di ingresso al cortile, del portale collocato sul lato sud dell'edificio, dei contorni in pietra modanati delle finestre del piano rialzato e delle relative pregevoli inferriate inginocchiate. Tali elementi, sottoposti pertanto all'art. 11 e al collegato art. 50 del Codice, vanno segnalati sulla cartografia di piano con il codice shape Z318_N, singolo elemento storico culturale non vincolato.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime **nulla osta** all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto.

Si prega di aggiornare il contenuto delle norme di attuazione, da noi recentemente aggiornato ed integrato, con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica.

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

2. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

Si coglie l'occasione per invitare lo Spett.le Comune a prendere contatti con i funzionari dell'Ufficio beni archeologici per aggiornare in cartografia le aree di tutela archeologica.

Gli shape files dovranno essere richiesti alla dott.ssa Chiara Conci (tel. 0461/492166; cel. 335/1408323, e-mail chiara.conci@provincia.tr.it), tecnico del medesimo Ufficio beni archeologici."

Aree per attività produttive

Si riporta di seguito il parere espresso in data 29 agosto 2018 dal Servizio Industria artigianato, commercio e cooperazione:

relativamente alla variante in oggetto si osserva quanto segue:

- settore industria e artigianato

Si prende atto di come l'articolo 48 delle Norme di Attuazione, relativo alle aree per insediamenti produttivi, sia stato riformulato tenendo presente di quanto specificato nella LP 15/2015 e nel successivo Regolamento urbanistico edilizio.

Si osserva come al comma 6. del citato articolo, riguardante la realizzazione di alloggi destinati alla residenza all'interno delle aree produttive, siano correttamente citate le normative di riferimento, ma indicati in maniera erronea i relativi parametri edificatori.

L'art. 33 comma 6 lettera e) del PUP prevede infatti che "all'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi", e non 120 mq di SUN come indicato nelle norme di attuazione. Si ritiene necessario pertanto modificare il comma in parola utilizzando il valore previsto dalla legge, oppure inserendo solamente i rinvii alla normativa indicare il valore. Analogamente dovrà essere tolto il riferimento alla superficie minima dedicata all'attività produttiva, quantificata in 100 mq di SUN, imponendo la prevalenza della volumetria dell'attività produttiva rispetto a quella residenziale come indicato nel citato articolo del PUP.

- Settore commercio

Le disposizioni contenute nel titolo VIII delle norme di attuazione risultano conformi ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss mm.

Si richiedono i seguenti adeguamenti:

- articolo 4 comma 3. il riferimento corretto alle aree miste è l'articolo 50 e non il 40 come riportato;
- articolo 12. nel titolo la parola "esistenti" va sostituita con "dismessi da riqualificare";
- articolo 12 il comma 1 va soppresso in quanto la fattispecie degli ampliamenti delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture oltre la soglia dimensionale nel caso di utilizzo di edifici dismessi da riqualificare, è correttamente disciplinata con il comma 2.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Riguardo gli interventi proposti, in sede di Conferenza di pianificazione l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente riassume il parere di merito che di seguito si riporta:

TUTELA DEL SUOLO

L'art. 251 del d.lgs. 152/2006 prevede che "le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (ex APAT oggi ISPRA), predispongano l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica", inoltre l'art. 77bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i. (TULP) al comma 10 prevede che "l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente predisponga l'anagrafe dei siti da bonificare, in osservanza delle disposizioni statali in materia".

L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché da un'apposita appendice tecnica al piano regolatore generale dei comuni interessati, che - in deroga alle leggi provinciali vigenti - è approvata e progressivamente aggiornata da ciascun comune sulla base dei dati dell'anagrafe. L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve inoltre essere comunicato all'ufficio tecnico erariale competente". Il sopra citato art. 18 secondo comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47 è stato abrogato e sostituito dall'art. 30 terzo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. A tal fine risulta quindi necessario segnalare nella cartografia del piano, nonché corredare di specifica norma, i siti che l'Anagrafe di cui sopra individua all'interno del territorio comunale, come di seguito specificati:

Siti inseriti in Anagrafe		
Codice	Denominazione	Gruppo
SIB043001	EX DISCARICA RSU LOC. CENTRALE 1	Discariche SOIS bonificate

Il sito riportato in tabella va individuato nella cartografia del PRG con un rimando nelle Norme di attuazione. Attualmente, i siti di ex discariche RSU SOIS bonificate vengono individuati in Anagrafe sull'intera particella catastale, oppure non hanno un'area specifica, ma solamente un'indicazione del sito. L'ADEP - "Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati" si sta adoperando per ridefinire la corretta perimetrazione delle ex discariche RSU SOIS bonificate presenti sul territorio provinciale, pertanto l'esatta estensione areale dei siti sopra riportati deve essere verificata presso tale ufficio.

In merito all'art. 24 "Siti inquinati" delle Norme di attuazione del PRG, si ritiene opportuno spostare i commi 2 e 3, relativi agli interventi ammessi dopo la chiusura delle discariche, all'interno dell'art. 25 "Siti bonificati di ex discarica RSU - ripristinati".

In base ai nostri archivi, inoltre, in base al Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei Rifiuti Inerti si segnala un'ex discarica per inerti, chiusa nel 2005, in loc. Crepadure (pp. ff. 70/1, 70/3, 70/7, 70/8 C.C.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

21 MAG. 2019

IL SOSTITUTO DIRETTORE

Alessandro...



Carzano), da individuare nella cartografia del PRG con un rimando nelle Norme di attuazione analogamente alle ex discariche RSU, per tenere traccia del sito al fine di una corretta pianificazione.

PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

In merito all'art 26 "*Tutela dall'inquinamento elettromagnetico*" delle Norme di attuazione del PRG, si evidenzia la necessità di aggiornare il rimando agli artt. 67 e 68, anziché agli artt. 56 e 57.

Inoltre, è necessario prestare attenzione alla variante n. 1, con la quale si prevede un'area residenziale nei pressi di un elettrodotto, all'interno della DPA (distanza di prima approssimazione); in fase progettuale sarà necessario, pertanto, in base alla legge vigente effettuare il calcolo della fascia di rispetto al fine di progettare i volumi e le altezze degli edifici in modo corretto."

Norme di attuazione

Con la variante al PRG in esame il Comune di Carzano ha sostanzialmente rivisto le norme di attuazione coerentemente con i contenuti del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

In via generale si evidenzia la necessità di assicurare la coerenza con quanto disciplinato dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in tema di definizione degli elementi geometrici delle costruzioni in particolare per l'impostazione dei parametri edificatori di riferimento.

La possibilità di incremento del volume degli edifici esistenti dovrà essere circoscritta ai manufatti che non ne hanno ancora usufruito facendo riferimento alla data di entrata in vigore di tale previsione.

Nel merito dell'articolato:

ART. 7 L'articolo deve essere integrato con il riferimento all'articolo 3 l.p.15/2015.

ART. 9 Il riferimento al comma 6 è da omettere in quanto il riferimento risulta unicamente il Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale.

ART. 10 Risulta necessario che il comma 3 venga ripreso e citato nella norma attuativa delle zone "F" relative alle aree per attrezzature e servizi pubblici.

Il comma 4 deve essere integrato specificando che il manufatto accessorio è definito dallo stesso strumento urbanistico locale.

Il riferimento al volume tecnico deve essere rivisto richiamando l'articolo 7 del Regolamento urbanistico-edilizio.

ART. 11 I riferimenti alle disposizioni inerenti il risparmio energetico devono essere riformulati in quanto l'articolo corretto risulta essere l'86 della l.p. 1/2008; il richiamo alla deliberazione deve estendersi anche alle ss. mm..

ART. 12 Nel merito delle prescrizioni riguardanti la dotazione minima dei parcheggi risulta necessario richiamare la norma provinciale vigente: art. 620 della l.p. 15/2015, aggiungendo il riferimento al comma 4 per le opere di natura provinciale e sovra-comunale (articolo 13 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale).

ART. 20 L'individuazione di tali elementi deve essere riferita al Servizio competente in materia;

ART. 20.1 Opportuno richiamo ai criteri del PUP 1987 reiterati nel PUP 2008.

ART. 21 Il comma 4 deve essere stralciato in quanto appare richiamare normative non riguardanti il titolo dello stesso.

ART. 22 Nell'articolo va stralciato il testo di commi 2, 3 e 4, riferito alle tipologie di tutela mantenendo il solo richiamo alla norma provinciale.

ART. 23 L'ampliamento volumetrico del 20% concesso nel comma 4 appare eccessivo; il medesimo deve essere sempre riferito ad uno studio specifico.

ART. 24 Non risulta interpretabile la nota nell'intestazione dell'articolo; si ritiene inoltre opportuno riferirsi a richiami normativi vigenti, statali e provinciali (*Testo unico provinciale e Decreto del presidente della provincia 9 giugno 2009, n. 6-20/leg.*

ART. 25 E' necessario richiamare la normativa, provinciale e nazionale vigente in materia, inoltre è utile definire l'utilizzo dell'area oggetto di bonifica dettandone le regole e le limitazioni in ragione del tipo di inquinamento;

ART. 26 Il riferimento agli articoli 56 e 57 deve essere corretto in quanto necessariamente i riferimenti normativi vanno integrati con il Dpp 25-100Leg dd 25 dicembre 2012.

ART. 28 Dovranno essere stralciati i commi 2 e 3 limitandosi a rinviare l'articolo alla normativa provinciale.

ART. 31 Il comma 6 deve essere integrato con specifico rinvio al Capo IX del Titolo III.

ART. 32 Il comma 3 va corretto nella sua formulazione.

Il comma 9 deve rinviare alla singola scheda dell'edificio.

ARTT. 35-41 Devono essere stralciati e riferiti esclusivamente alla l.p. 15/2015 e alla l.p. 1/93.

ART. 48 L'articolo va integrato richiamando il comma 11 dell'articolo 33 del PUP; si rileva inoltre che il riferimento all'articolo 118 del regolamento va corretto e riferito al Titolo IV corpo II del regolamento.

Nel comma 7 risulta preferibile richiamare quanto dettato nell'articolo 28 delle norme attuative.

ART. 49 Il riferimento all'articolo 35 comma 3 va rivisto e corretto.

ART. 50 Il richiamo del comma 5 è conveniente faccia riferimento all'art. 28 delle medesime norme attuative che saranno riferite alla normativa provinciale e ss.mm.

ARTT. 53, 54, 56, 57 Dovranno riferirsi alla l.p. 15/2015; il comma 2 dell'art.56 riferito agli appostamenti fissi di caccia dovrà uniformarsi ai nuovi criteri previsti dalla normativa provinciale mentre i commi 3 e 5, relativi al patrimonio montano esistente, dovranno essere riferiti ad apposita e specifica schedatura che non potrà contemplare in area a bosco ampliamenti volumetrici nella misura del 20% ne rendere ammissibile cambi di destinazione dall'utilizzo stagionale

ART. 58 Il comma 3 dovrà richiamare l'articolo 59 della l.p. 15/2015.

ART. 65 Per i commi 5 e 11va richiamato il riferimento alla normativa relativa alle piste ciclabili (12/2010).

ART. 66 In considerazione della possibilità di poterli recuperare i tracciati abbandonati dovranno essere individuati in cartografia; necessario inoltre il richiamo alla l.p. 11 giugno 2010 n. 12.

ART. 69 Si propone lo stralcio dei commi 3 e 4 richiamando altresì l'articolo 50 della l.p. 15/2015.

TITOLO IX Ci si riferisca alle note precedentemente riportate dal competente Servizio Industria artigianato commercio e cooperazione richiamando la legge sul commercio e relativo regolamento;

ART. 72 Risulta non necessario in quanto lo stesso è già contenuto negli articoli 49, 50, 51, 52, 53 della citata l.p. 15/2015

ART 74 Riguardante le deroghe dovrà essere integrato dai riferimenti al TITOLO III del Capo VIII del Regolamento urbanistico edilizio provinciale e al TITOLO IV capo VI della l.p. 15/2015.

Conclusioni

Ciò premesso, sulla base delle osservazioni emerse nella presente Conferenza di pianificazione, si esprime parere favorevole alla variante al PRG in oggetto adottata dal Comune di Carzano, subordinatamente all'approfondimento e alla modifica dei relativi contenuti secondo quanto sopra evidenziato al fine della sua approvazione.

La seduta è chiusa alle ore 11.20.

ND/dc

N'

Il Presidente della Conferenza

- Arch. Nicola D'Aquilio -

N. D'Aquilio



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trento, li

21 MAG. 2019

IL SOSTITUTO DIRETTORE

- Alekio Tavernier

Alekio Tavernier





OMISSIS

Per gli altri elaborati di variante richiamati quali parti integranti della presente deliberazione n. 679 dd. 17.05.2019.



IL DIRETTORE
- Alexia Tavernar -

